



ID 16795

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

2441/Q

DECRETO DIRIGENZIALE N. 84 /DA del

05 MAR 2019

Oggetto: Contenzioso Marino Angelo/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Angelo Raffa

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 2228/18, tra le parti Marino Angelo/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 2237/18 dell'1/12/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 500,00 altre interessi per € 1,03 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 350,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 418,60 da distrarsi al patrocinatore avv. Angelo Raffa, come da conteggio allegato inviato dall'avv. Raffa, per un totale complessivo di € 919,63;

Vista la nota prot. n° 63509 del 18 dicembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2019, sino al 30 aprile 2019;

Visto l'art. 43 del D. Lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 919,63 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 2237/18 dell'1/12/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 501,03 a Marino Angelo, nato a Messina il 30/06/1957 c.f. MRNNGL57H30F158I tramite bonifico sul c/c IBAN IT54M 0358901600 010570 193067 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 418,60 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Angelo Raffa nato a Foggia il 4/07/1961 c.f. RFFNGL61L04D643T, tramite bonifico sul c/c IBAN IT58Y 03127 16504 000000 012147 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo


CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 770 Atto _____ del 2019

Importo € 919,63

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 26-03-19 

Il Funzionario

STUDIO LEGALE
Avv. ANGELO RAFFA
via Cavalluccio, 28 - Tel./Fax (090) 717474
c.f.RFFNGL61L04D643T
p.iva 01880060833
98122 MESSINA
e-mail: studiolegaleraffa@virgilio.it
pec:avv.raffaangelo@pec.giuffre.it

Messina, 19 febbraio 2019

Spett.le

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE
SICILIANE**

c/o Avv. Elena Vinci

98100 MESSINA

**CAUSA GIUDICE DI PACE DI MESSINA MARINO ANGELA/CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE SENTENZA N° 2237/18**

Con la presente Vi trasmetto nuovamente i conteggi relativi alla Sentenza in oggetto, aggiungendo il Codice IBAN del mio cliente su cui effettuare il pagamento e soprattutto rifacendo i conteggi in quanto dal 1 Gennaio 2019 il sottoscritto legale aderisce al regime forfettario e pertanto e' esente da IVA

SORTE CAPITALE(determinata con le modalità indicate in sentenza) Euro 501,03

Spese legali Euro 350,00

Rimborso Spese Generali 15% Euro 52,50

CPA 4% Euro 16,10

IVA (Non dovuta in quanto si aderisce al sistema forfettario)

TOTALE EURO 919,63

Il Codice IBAN del mio assistito e'

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA

IT54M0358901600010570193067

*Distinti Saluti
Avv. Angelo Raffa*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
MESSINA

SENT. N. 2234/18
R. G. N. 2228/18
CRON. N. 11265/18

Il Giudice di Pace di Messina, Sig. Avv. Carmelo Gemelli ha
emesso la seguente

S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.2228/2018 R.G.

T R A

MARINO ANGELO, c.f. MRNNGL57H30F158I, elettivamente
domiciliato in Messina in via Cavalluccio n.28 presso lo studio
dell'avv. Angelo Raffa(RFFNGL61L04D643T), avv.raffa
angelo@pec.giuffre.it; attore

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, con sede in
Messina C.da Scoppo, p.iva 01962420830, in persona del
Presidente p.t. dott.ssa Alessia Trombino, rappresentato e difeso
dall'avv. Eliana Vinci (VNCLNE74S52I754P) del Foro di
Siracusa, con studio in Siracusa Viale Scala Greca n.406/D, giusta
procura allegata alla comparsa di costituzione, pec: eliana.
vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it, ed elettivamente domiciliato
in Messina via N.Bixio n.89 presso l'avv. Alberto Vermiglio,
albertovermiglio@pec.giuffre.it; convenuto

Oggetto: risarcimento danni.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo svolgimento del processo viene omesso secondo la nuova formulazione dell'art. 131 c.p.c. introdotta dalla Legge 59/2009.

Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Marino Angelo ha convenuto in giudizio avanti questo Giudice di Pace il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, subiti in data 24 luglio 2016, alle ore 13.40 circa, dalla propria autovettura Mercedes Classe A, tg. EF381NV, in seguito alla caduta di calcinacci dalla volta della galleria "Telegrafo" della A/20, quantificati in €.897,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, entro i limiti massimi di competenza del Giudice adito; con vittoria, infine, di spese e compensi di difesa.

Si è regolarmente costituito il convenuto Consorzio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, non provata, e, pertanto, dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità non ricorrendone i presupposti di legge in quanto allo stesso non può essere rimproverata una condotta colposa in ordine ad un evento eccezionale ed imprevedibile, che deve essere ascritto al caso fortuito; con vittoria di spese e compensi.

Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, escussi i testi di parte attrice, e precisate le conclusioni come in atti, all'udienza del 22 novembre 2018, la causa è assunta in decisione.

9.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, esaminati gli atti ed i verbali di causa, la domanda di

parte attrice appare fondata, e pertanto, deve essere accolta nella misura che segue.

Infatti, per quanto riguarda l'avvenimento del fatto, lo stesso è stato confermato dal teste escusso, il quale, indifferente, ha dichiarato: "*confermo la circostanza di cui al capo a) dell'atto di citazione. Posso confermare i fatti di causa in quanto al momento dell'evento mi trovavo trasportato sull'auto Mercedes condotta dall'attore mio cognato Marino Giuseppe. Percorrevamo l'Autostrada con direzione Palermo e il viadotto dal quale erano caduti i calcinacci era poco prima dell'entrata della galleria Telegrafo. Al momento in cui si è verificato l'evento non vi erano altri mezzi che ci precedevano e la strada era libera. Preciso che al momento dell'evento vi era una buona visibilità e abbiamo visto cadere dei calcinacci che hanno colpito il parabrezza ed il cofano. Ricordo che arrivati prima dei Caselli il Marino ha chiamato la Polizia Stradale che ci ha raggiunti. Riconosco nelle foto contenute nel fascicolo di parte attrice il mezzo del Marino così come si presentava dopo l'incidente*".

A maggior conferma del fatto è stato allegato il verbale della Polizia Stradale, nel quale sono stati rilevati sia l'accadimento che i danni riportati dall'autovettura Mercedes Classe A, tg. EF381NV.
Provato il fatto, si deve valutare se vi sia responsabilità da parte del convenuto Consorzio.

Per Giurisprudenza costante della Cassazione (da ultimo sez. III, 24/02/2011, n. 4495) a carico dei proprietari o concessionari delle

autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.

Nel caso ispecie il Consorzio non ha prodotto alcuna prova al fine dell'esimente del caso fortuito, per cui in base alla richiamata Giurisprudenza si può affermare che per il principio dell'affidabilità delle strade aperte al pubblico traffico il Consorzio, Ente Concessionario della rete autostradale siciliana, è responsabile per la mancata manutenzione della sede stradale, con conseguente condanna dello stesso a risarcire i danni derivanti dall'incidente de quo.

Pertanto determinata e valutata la responsabilità del sinistro, si

deve procedere alla valutazione del quantum debeatur.

In merito al risarcimento del danno riportati questo Giudice ritiene, in base alla propria esperienza, alle modalità dell'incidente, all'allegate foto, al rapporto della Polizia Stradale in cui si rilevano danni solo al parabrezza, che lo stesso non abbia subito delle lesioni tali da essere sostituito (tant'è che, a tutt'oggi, non si è ancora provveduto).

Per cui in mancanza della fattura di riparazione o dell'eventuale acquisto e sostituzione del parabrezza lesionato si ritiene di liquidare, in via equitativa, i danni subiti dal veicolo coinvolto nell'incidente in €.500,00*, omnicomprensiva di oneri fiscali.

Per tali motivi si dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane, con conseguente condanna dello stesso al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di 500,00*, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Infine deve essere rigettata la chiesta generica condanna anche alla rivalutazione monetaria perché tale fattispecie non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere d'acquisto della moneta, ma necessità d'effettivi riscontri, che nel caso ispecie mancano, anche perché il mezzo non è stato ancora riparato.

Per quanto concerne le spese processuali, esse andranno poste a carico del convenuto, e si liquidano, in considerazione del valore della lite e delle questioni trattate, nella misura complessiva di €.350,00*, oltre il 15% per spese forfetarie, iva e cpa come per

legge, da distrarre in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide in via equitativa:

- 1) dichiara che la responsabilità per il sinistro avvenuto in data 24 luglio 2016 è da ascriversi al convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane;
- 2) conseguentemente condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Marino Angelo, della somma di 500,00*, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3) condanna il medesimo convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali liquidate, ut sopra, in €.350,00*, oltre il 15% per spese forfetarie, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del difensore.

Così deciso in Messina in data 8/08/2018.

Il Giudice di Pace

Avv. Carmelo Gemelli

Depositato in Cancelleria
il 10.08.18
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ssa Fairuzia ILARDO